



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE IV CIVILE

— — —

Il Tribunale ordinario di Roma, composto da:

dott.ssa Bianca Ferramosca

Presidente rel.

dott. Marco Mancinetti

Giudice

dott.ssa Federica d'Ambrosio

Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c., iscritto al sub 7 del proc. n. 352 del ruolo esecuzioni dell'anno 2015, vertente

TRA

[REDACTED]

rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED],

RECLAMANTE

E

[REDACTED] con la mandataria [REDACTED]

[REDACTED]

rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED],

RECLAMATA

E

[REDACTED] con la mandataria [REDACTED],

rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED],

RECLAMATA

E

[REDACTED], con la mandataria [REDACTED],

rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Crivellari;

RECLAMATA

A scioglimento della riserva in atti;



lette le note scritte di trattazione;

rilevato che:

- il presente reclamo è stato proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice di prime cure ha rigettato la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa in data 9 giugno 2021, fatta oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- con l'ordinanza impugnata il G.E. ha disatteso motivatamente l'istanza di sospensione dell'esecuzione pur in presenza di decreto mediante il quale, in data 27.05.2021, la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, aveva sospeso per la seconda volta i termini della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 20 Legge n. 44/1999;

ritenuto che il reclamo che attenga, come nel caso di specie, a motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. non sia ammissibile non consentendo la legge l'esperimento di tale mezzo di gravame per le ragioni che si vanno a illustrare.

Il Collegio è certamente a conoscenza della tesi espressa dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 11243 del 2010, con la quale si sostiene l'ammissibilità del reclamo ex artt. 624 e 669 *terdecies* c.p.c. anche della ordinanza emessa sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi degli artt. 617 e 618 del c.p.c., ma ritiene di non dovervisi uniformare per tutte le ragioni di seguito illustrate:

- la prima regola imposta al giudice nella interpretazione della legge è quella della necessità di attribuirle il senso fatto palese dal significato proprio delle sue parole secondo la loro connessione (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale); nella fattispecie, la rubrica dell'art. 624 parla di “ *opposizione all'esecuzione* ” , il suo primo comma disciplina la “ *proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619* ” ed il suo secondo comma ammette il reclamo contro l'ordinanza pronunciata ai sensi del primo comma. E'perciò palese che la legge disciplina il reclamo solo per le ordinanze sulla sospensione emesse nell'ambito della fase cautelare delle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. e non certo per quelle emesse nella opposizione agli atti esecutivi; definitiva conferma di ciò è offerta dal secondo periodo del secondo comma dell'art. 624 in oggetto, ove il reclamo è esteso “ *anche al provvedimento di cui all'art. 512, secondo comma* ”. Stabilita, con l'indicazione puntuale dei procedimenti (615 e 619 c.p.c.), la regola sulla ammissibilità del reclamo cautelare, l'aver espressamente poi esteso il reclamo alla ordinanza sulla sospensione emessa in sede di controversie sulla distribuzione ex art. 512 c.p.c. porta recisamente a negare che tale mezzo si possa applicare ad ipotesi non



contemplate dal legislatore; inoltre, la ricomprensione della sospensione ex art. 512 c.p.c. tra le ordinanze reclamabili porta un'ulteriore conferma della inammissibilità del reclamo cautelare sulle ordinanze ex art. 618 c.p.c.; l'ordinanza ex art. 512 c.p.c. è infatti, oltre che reclamabile, “ *impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, secondo comma* ”; ed allora a seguire la tesi della Suprema Corte avremmo un provvedimento sulla sospensione in sede di distribuzione di per sé reclamabile al collegio e quindi ulteriormente sottoposto al collegio in sede di reclamo sulla ordinanza cautelare ex art. 618 c.p.c. emessa a seguito della opposizione agli atti esecutivi;

- contro tali argomentazioni di natura letterale, non vale opporre il richiamo che l'ultimo comma dell'art. 624 c.p.c. fa al terzo, nella evidente, unica necessità di disciplinare anche per la sospensione ex art. 618 c.p.c. la sorte del processo esecutivo in caso di mancata introduzione del giudizio di merito. Infatti, sembra quasi superfluo notare, l'art. 624, ultimo comma, c.p.c. dichiara applicabile la disposizione di cui al terzo comma (che prevede, si ribadisce, l'estinzione del processo esecutivo) solo “ *in quanto compatibile* ” e tale espressa limitazione impedisce interpretazioni contro la lettera della legge e l'intenzione del legislatore;
- per completezza, va ancora osservato che l'inammissibilità del reclamo sulla ordinanza di sospensione ex art. 618 c.p.c. non comporta alcuna disparità di trattamento ovvero menomazione del diritto di difesa delle parti e non si traduce in alcun contrasto con la disciplina della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; è ben nota, infatti, la natura della opposizione agli atti esecutivi e la sua ontologica differenza con gli altri procedimenti di opposizione, del resto, non a caso tale procedimento ha, per volontà del legislatore, addirittura un grado di giudizio in meno;
- da ultimo, va rilevato che non sembra applicabile alla ordinanza cautelare ex art. 618 c.p.c. nemmeno il reclamo previsto dagli artt. 737 e ss. c.p.c.; nella ordinanza n. 11243 del 2010 la Suprema Corte lo ipotizza giustificabile in ragione della norma di cui all'art. 185 delle disposizioni di attuazione al codice di rito, tuttavia l'art. 185 disciplina solo la normativa che regola l'udienza di comparizione aventi al giudice dell'esecuzione ai fini della emissione dei provvedimenti cautelari richiesti nell'ambito delle opposizioni proposte, non certo l'impugnazione degli stessi. Qualora si dovesse estendere alle opposizioni in forza del richiamato art. 185 tutta la normativa dettata per i procedimenti in camera di consiglio, ci si dovrebbe confrontare con le regole proprie in tema di efficacia dei provvedimenti (ex art.



741 c.p.c.) e di loro stabilità (art. 742 c.p.c.), regole certamente incompatibili con quelle che disciplinano il provvedimento cautelare nelle opposizioni, sino a ritenere che anche per le opposizioni all'esecuzione e di terzo quella sia la sola disciplina applicabile, con inverosimile esclusione del reclamo cautelare di cui all'art. 669 *terdecies* espressamente invece disciplinato dall'art. 624 c.p.c..

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il reclamo proposto deve dichiararsi inammissibile.

La sussistenza di giurisprudenza di legittimità difforme rispetto alla soluzione adottata dal Collegio giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Visti gli artt. 624, 2° co e 669 *terdecies* c.p.c.,

- dichiara l'inammissibilità del reclamo;
- compensa integralmente le spese della presente fase tra le parti.

Si comunichi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2.03.2022

La Presidente rel.

dott.ssa Bianca Ferramosca

